



REGOLAMENTO E PROCEDURA PER LA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE PER IL BENESSERE ANIMALE

È vietata la riproduzione totale o parziale, con qualsiasi mezzo, di questo documento senza l'autorizzazione di Kiwa Italia

INDICE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
2. PRINCIPI GENERALI E GARANZIE PER GLI OPERATORI
3. REQUISITI RISPETTO AI QUALI È EFFETTUATA LA VALUTAZIONE
4. REQUISITI COGENTI E LIMITI DI CONTROLLO DELLA LEGALITÀ
5. REQUISITI DEL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE
 - 5.1. Requisiti di accesso alla Certificazione
 - 5.2. Domanda di adesione e avvio dell'iter di certificazione
 - 5.3. Audit Preliminare
 - 5.4. Requisiti Generali degli audit
 - 5.5. Valutazione di Conformità iniziale o Audit di Certificazione iniziale
 - 5.6. Riesame e Decisione per il rilascio della certificazione
 - 5.7. Elenco dei soggetti certificati
 - 5.8. Valutazioni di mantenimento della certificazione o audit di sorveglianza
 - 5.9. Controlli dell'Ente di accreditamento
6. SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE
 - 6.1 Sospensione della Certificazione
 - 6.2 Revoca della certificazione
7. ETICHETTATURA E USO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ
8. RECLAMI E RICORSI
 - 8.1 Reclami
 - 8.2 Ricorsi
9. COMUNICAZIONI A KIWA
 - 9.1 Modifiche dell'Operatore
 - 9.2 Segnalazione di situazioni critiche
10. FACOLTÀ DI RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO
11. MODIFICA UNILATERALE DEL CONTRATTO

rev. n°	SINTESI DELLA MODIFICA	DATA
0	Prima emissione	2026-04-20

Verifica:

Responsabile Compliance

Dott. Diego De Rosa

Approvazione:

Direttore Compliance e Affari Legali

Ing. Maria Anzilotta

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento descrive le attività, nonché la metodologia operativa che regola i rapporti tra Kiwa Cermet Italia S.p.A. (nel seguito Kiwa o Kiwa Italia) e gli Operatori, nell'erogazione del servizio di certificazione del Sistema di Qualità Nazionale del Benessere Animale (nel seguito SQNBA).

Il servizio oggetto del presente documento è accreditabile da Accredia e prevede l'inserimento in apposito albo del MASAF dei soggetti accreditati. Per tale servizio, gli organismi di certificazione non possono operare fuori accreditamento e senza inserimento nell'albo ministeriale.

I requisiti espressi nel presente regolamento, fanno parte integrante del contratto stipulato con Kiwa Italia (offerta economica, *Termini e Condizioni Generali di Kiwa Cermet Italia per lo svolgimento degli incarichi* - nel seguito *Termini e Condizioni Generali* per brevità). Tali requisiti, sono riferiti unicamente agli aspetti specificatamente connessi al campo di applicazione della certificazione richiesta.

In merito a quanto riportato nel documento *Termini e Condizioni Generali*, si specifica che:

- l'articolo 4.10bis, che riguarda la possibilità di svolgere valutazioni da remoto, trova applicazione solo nei casi previsti dai Piani di Controllo specifici;
- gli articoli 4.12, 4.13 e 4.14 non si applicano nell'ambito della certificazione del SQNBA in quanto non è prevista la possibilità di subappaltare, anche parzialmente, le attività.

È espressamente esclusa, dall'oggetto del contratto, qualunque forma di consulenza agli Operatori che possa far venir meno la natura di indipendenza delle valutazioni svolte.

Il presente regolamento è disponibile anche sul sito di Kiwa Italia (www.kiwa.it).

2. PRINCIPI GENERALI E GARANZIE PER GLI OPERATORI

Nella sua attività di certificazione, oltre quanto previsto nei *Termini e Condizioni Generali*, Kiwa applica i seguenti principi:

- a) Assenza di discriminazione: l'accesso ai servizi di certificazione è consentito a qualsiasi operatore a cui è applicabile il SQNBA e che ne faccia richiesta, in osservanza al presente Regolamento, senza alcuna condizione discriminatoria di natura commerciale, finanziaria o d'appartenenza a particolari associazioni
- b) Imparzialità ed indipendenza, assicurate mediante regole e controlli formalizzati, tra cui:
 - svolgimento delle attività di certificazione assegnate a personale non avente alcun interesse nei confronti dell'Operatore oggetto di certificazione, tenuto a osservare le regole comportamentali e di indipendenza stabilite da Kiwa; su questo punto Kiwa si impegna ad accettare eventuali segnalazioni motivate da parte dell'Operatore, relativamente alla sussistenza di incompatibilità di incarico, che potrebbero compromettere l'imparzialità o l'indipendenza di giudizio;
 - puntuale applicazione di regole e procedure formalizzate, in uso da parte di tutto il personale dei servizi di certificazione e consultazione periodica con appropriate parti interessate alla certificazione;
 - netta separazione tra il personale che esegue le attività di valutazione (nel seguito indicate anche con il termine di audit) e quello che partecipa alla decisione di certificazione; viene, quindi, mantenuto separato il ruolo di valutazione da quello di riesame e decisione di certificazione;
 - totale astensione dallo svolgimento di attività di assistenza nella definizione e applicazione dei requisiti per ottenere la certificazione.
- c) Puntuale gestione dei reclami e ricorsi, così come definito nel § 8 del presente Regolamento;
- d) Riservatezza: oltre quanto regolamentato nei *Termini e Condizioni Generali*, Kiwa provvede a far sottoscrivere a tutto il personale, compresi i propri Auditor, un impegno alla riservatezza, nonché un documento nel quale il

personale si impegna a trattare qualsiasi dato di cui entra in possesso nel rispetto delle disposizioni di legge sulla Privacy.

- e) Accredитamento: Kiwa si impegna ad informare l'Operatore dell'eventuale rinuncia, sospensione o revoca dell'accreditamento nonché a supportare l'Operatore nella fase del passaggio ad altro Organismo accreditato; in tali casi Kiwa non è in alcun modo responsabile per eventuali danni causati all'Operatore dalla rinuncia, sospensione o revoca dell'accreditamento; nei suddetti casi, l'Operatore ha facoltà di rinunciare al rapporto contrattuale con Kiwa, senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi.

3. REQUISITI RISPETTO AI QUALI È EFFETTUATA LA VALUTAZIONE

- Decreto interministeriale del 02/08/2022 e *ss.mm.ii.* recante la disciplina del “Sistema di qualità nazionale per il benessere animale” istituito ai sensi dell'articolo 224 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.
- Decreto del 23 ottobre 2024 e *ss.mm.ii.* – Modifica degli allegati 1 e 2 e del decreto del 2 agosto 2022 e approvazione dei requisiti di certificazione (Disciplinari) relativi alla specie bovina e alla specie suina da ingrasso allevata all'aperto, nell'ambito del “sistema qualità nazionale del benessere animale”.
- Piani di controllo approvati con DM nr. 364293 del 07/08/2025.

Le FAQ presenti sul sito del Ministero competente rappresentano un riferimento che deve essere seguito.

Per tutti i termini e le relative definizioni applicabili si rimanda al Decreto sopra citato.

In caso di conflitto tra le regole definite nei documenti sopra citati e i documenti contrattuali Kiwa (compreso il presente regolamento) i documenti sopra citati hanno la prevalenza.

Sono stati definiti i seguenti Disciplinari rispetto ai quali è possibile rilasciare la certificazione:

1. Disciplinare sui requisiti di certificazione dei suini da ingrasso (oltre 50 kg) allevamento all'aperto.
2. Disciplinare sui requisiti di certificazione dei bovini da latte in stalla;
3. Disciplinare per il benessere animale dei bovini da carne in allevamento stallino;
4. Disciplinare per il benessere animale dei bovini in allevamento familiare (o piccolo allevamento);
5. Disciplinare per il benessere animale dei bovini allevati con ricorso o integralmente al pascolo.

L'iter di certificazione si inquadra come certificazione di prodotto/servizio, segue quindi le regole generali della norma ISO 17065 nella sua revisione in vigore.

4. REQUISITI COGENTI E LIMITI DI CONTROLLO DELLA LEGALITÀ

La conformità legislativa attinente all'oggetto della certificazione sarà considerata da Kiwa un prerequisito indispensabile per il rilascio della certificazione.

La certificazione rilasciata da Kiwa, tuttavia, riguarda la conformità alla normativa e legislazione di riferimento applicabile allo schema di certificazione SQNBA, nei termini previsti dalle regole dello schema di certificazione SQNBA e richiamati al § 3; il rispetto continuativo di tutti i requisiti cogenti applicabili è e rimane di specifica pertinenza degli Operatori, che rimangono gli unici responsabili, verso sé stessi e verso terzi, degli adempimenti legislativi connessi alle attività oggetto di certificazione. Il certificato di prodotto quindi non garantisce né la conformità legale dell'Operatore, né che il prodotto/servizio sia conforme a dei parametri o regole non previsti dal SQNBA.

A tale proposito, le attività di audit di Kiwa non devono essere considerate come una forma di liberatoria nei confronti delle eventuali verifiche condotte dalle Autorità Competenti.

5. REQUISITI DEL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE

5.1. Requisiti di accesso alla Certificazione

La richiesta di adesione al SQNBA può essere presentata a Kiwa da¹:

- Operatori della produzione primaria
- Operatori del settore alimentare
- Gruppo di Operatori del settore alimentare

Sono esclusi gli Operatori della fase del trasporto, se non diversamente stabilito dai requisiti di certificazione previsti nell'ambito SQNBA. Per la fase di trasporto, la verifica del rispetto dei criteri di tracciabilità e identificazione degli animali e dei prodotti viene effettuata presso l'Operatore certificato con cui il trasportatore ha il contratto.

L'accesso alla certificazione inoltre è riservato agli Operatori situati su territorio nazionale e le cui attività vengono svolte in adempimenti ai Piani di Controllo autorizzati con DM del 07/08/2025 e al Decreto del 02/08/2025 e ss.mm.ii. (rif. § 3).

La domanda di certificazione in forma [associativa](#), per la produzione primaria, può essere presentata esclusivamente da cooperative/associazioni di cui gli allevatori sono soci diretti.

Nel caso la cooperativa/associazione comprenda una struttura di trasformazione - a cui gli allevatori soci conferiscono la materia prima – dovranno essere presentate due domande distinte:

- [una domanda per la certificazione degli operatori della produzione primaria](#)
- [una domanda specifica per la catena di custodia della struttura di trasformazione](#)

Qualora ne sussistano i presupposti, Kiwa Italia emetterà due certificati distinti, uno per gli operatori in forma [associativa](#) e uno per la struttura di trasformazione ([catena di custodia](#)).

La certificazione di gruppo per il settore alimentare non può essere richiesta da [cooperative di trasformazione e conferimento](#) (consorzi, cooperative, federazioni tra caseifici etc.).

Prima di intraprendere l'iter di certificazione con Kiwa, l'Operatore titolato a richiedere la certificazione deve soddisfare i seguenti requisiti:

- disporre di un sistema di certificazione che soddisfi tutti i requisiti dello schema SQNBA (rif. § 3), e garantire in tutte le fasi di allevamento, produzione, trasferimento, trasformazione, commercializzazione e conservazione, il mantenimento di tali requisiti;
- applicare integralmente i requisiti dello schema SQNBA;
- adottare misure volte a garantire la separazione nel tempo o nello spazio di animali vivi o prodotti non certificati secondo lo schema SQNBA;
- essere conforme alla normativa di settore vigente;
- accettare le condizioni previste dal presente Regolamento;
- autorizzare l'accesso a Kiwa a locali, stabilimenti, aree ed informazioni necessarie per svolgere gli Audit;
- designare un proprio Rappresentante come interlocutore principale del Gruppo di Audit di Kiwa e far svolgere a eventuali consulenti presenti durante l'Audit il ruolo di osservatori;
- garantire che tutti i soggetti coinvolti nell'erogazione del servizio oggetto di certificazione, siano disponibili ad accettare le verifiche da parte di Kiwa.
- essere responsabile dell'applicazione dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza sul luogo di lavoro. L'Operatore si impegna a fornire a Kiwa un'informativa completa e dettagliata relativa ai rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il personale Kiwa e i DPI necessari per lo

svolgimento dell'incarico, informando il personale di Kiwa sul loro corretto utilizzo. A tal proposito, l'Operatore dovrà fornire al personale incaricato da Kiwa la documentazione aziendale relativa alla sicurezza sul lavoro (D.V.R., piano sicurezza, procedure, ecc.), limitatamente alle voci di interesse specifico. Allorché per tali omissioni, si verificassero infortuni o venissero contratte malattie, nessun addebito potrà essere mosso per alcuna ragione a Kiwa

- accettare, senza costi aggiuntivi, l'eventuale presenza di Valutatori dell'ente di accreditamento/controllo, in veste di osservatori, che saranno notificati da Kiwa con chiara illustrazione di ruoli. Tale presenza ha lo scopo di accertare che le modalità di valutazione adottate da Kiwa siano conformi ai requisiti per l'accreditamento.

Il SQNBA è aperto a tutti i produttori nazionali ed europei. Per i produttori situati negli altri Stati membri, le Autorità italiane e quelle di ciascun Paese interessato, attraverso specifici accordi di cooperazione, definiranno le modalità di reciproco riconoscimento dei controlli da portare a termine per consentire l'adesione al SQNBA. Gli impegni per i produttori esteri sono quelli previsti dai disciplinari approvati in Italia.

Tutti gli Operatori del settore alimentare, ad esclusione degli Operatori della produzione primaria che svolgono attività di vendita diretta in azienda dei prodotti certificati SQNBA, che manipolano o etichettano prodotto alimentare utilizzando i riferimenti all'SQNBA, devono essere certificati ai sensi della Catena di Custodia per il SQNBA. L'obiettivo della Catena di Custodia, di seguito CoC (Chain of Custody), è quello di fornire garanzia sulla provenienza delle materie prime o dei prodotti etichettabili con i riferimenti al SQNBA, da allevamenti certificati.

La CoC deve essere applicata lungo tutta la catena produttiva fino alla vendita al consumatore finale e la mancata inclusione di un soggetto della filiera rende impossibile l'utilizzo dei riferimenti al SQNBA e la vendita del prodotto come certificato.

L'Operatore del settore alimentare può presentare domanda di certificazione del SQNBA per la CoC a seguito dell'implementazione di un sistema di identificazione e tracciabilità intraziendale, adeguato alle dimensioni, al tipo ed alla complessità delle attività svolte; tale sistema deve attestare:

- la sua posizione e il suo ruolo nella catena produttiva;
- i prodotti alimentari inclusi nella CoC del SQNBA;
- l'elenco degli Operatori del settore alimentare coinvolti nella produzione (per le fasi di approvvigionamento, lavorazione, commercio e distribuzione), anche per le lavorazioni svolte in conto terzi;
- le modalità di gestione dei prodotti, al fine di garantire la corretta separazione, identificazione e tracciabilità per prevenire possibili commistioni con prodotti non conformi ai requisiti previsti dal SQNBA. Nelle fasi di trasformazione dei prodotti certificati SQNBA, l'Operatore del settore alimentare deve dare evidenza dei metodi identificati per la separazione dei processi in ogni singola fase di trasformazione e durante lo stoccaggio.

Gli Operatori del settore alimentare possono richiedere una certificazione di gruppo; gli Operatori aderenti al gruppo possono svolgere fasi successive e consecutive per la realizzazione del prodotto oppure possono svolgere la stessa attività. Nei casi in cui è richiesta la certificazione di gruppo, deve essere indicata una persona fisica o giuridica che coordini le attività dell'intero gruppo e verifichi l'efficacia del sistema di CoC di tutti gli aderenti. In questi casi deve essere previsto un accordo sottoscritto tra le parti che ne identifichi le responsabilità e i compiti, richiedendo espressa disponibilità degli aderenti a sottoporsi ai controlli dell'Operatore.

In caso di gruppo di operatori per la CoC e di forme associative per la produzione primaria, deve essere nominato un responsabile del gruppo che ha la responsabilità dell'autocontrollo interno, come previsto nei rispettivi Piani di Controllo.

5.2. Domanda di adesione e avvio dell'iter di certificazione

La domanda di adesione allo schema di certificazione SQNBA deve contenere tutti i dati richiesti dal Decreto interministeriale del 02-08-2022 e ss.mm.ii. e dal Piano di Controllo applicabile ed essere corredata di specifica

¹ Per le definizioni si rimanda al Decreto interministeriale del 02-08-2022

dichiarazione, per come prevista dal Piano di Controllo applicabile, in cui l'Operatore si impegna al rispetto delle norme, obblighi e prescrizioni previste dal Decreto sopra citato e dal Piano di Controllo applicabile.

In caso di Operatori associati (per la produzione primaria) o di gruppo di Operatori (per il settore alimentare), alla domanda di adesione deve essere allegato l'elenco di tutti gli Operatori aderenti e la suddetta dichiarazione per ogni aderente.

La domanda deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Operatore o da altro soggetto munito di apposita Delega legalmente valida.

Nel caso di richiesta ricevuta da una forma **associativa** o un gruppo, l'offerta sarà intestata al responsabile della forma **associativa** o gruppo che deve essere incluso nelle attività di audit per come previsto dalle regole dello schema.

Sulla base delle informazioni fornite dall'Operatore, il personale commerciale di Kiwa raccoglie i dati necessari per la formulazione di un'offerta riferita al campo di applicazione della certificazione richiesta dall'Operatore, calcolando la durata degli audit sulla base di quanto indicato nei Piani di Controllo specifici e basandosi sul Tariffario Kiwa in vigore per lo schema SQNBA.

La durata della verifica può essere aumentata in funzione di:

- presenza di più unità produttive o stalle distaccate (dimensioni aziendali);
- utilizzo di sistemi innovativi o particolarmente articolati;
- documentazione disorganizzata o incompleta;
- presenza contemporanea di più specie o indirizzi produttivi;
- reiterazione di non conformità nelle visite precedenti.

I motivi dell'aumento dei tempi di audit vengono sempre registrati su modulistica interna.

Nel caso in cui non siano previsti aumenti per le motivazioni sopra esposte, laddove il calcolo della durata risulti inferiore alla mezza giornata/uomo, poiché diventa rilevante il tempo da dedicare all'apertura dell'audit e alla riunione di chiusura con illustrazione delle risultanze, Kiwa arrotonderà il tempo di audit al minimo alla mezza giornata/uomo.

Insieme all'offerta, viene inviata all'Operatore la pertinente modulistica per la presentazione della domanda di adesione specifica per il relativo settore e per gli impegni dell'operatore.

La restituzione a Kiwa dell'offerta e della modulistica relativa alla domanda di adesione, firmate dall'Operatore, costituiscono la richiesta formale per le attività di certificazione, nonché l'accettazione delle condizioni contrattuali ed economiche (definite dall'offerta), delle condizioni contenute nel presente regolamento, nonché dei *Termini e Condizioni Generali* (disponibili anche sul sito www.kiwa.it)².

Al ricevimento dei suddetti documenti, Kiwa esamina i dati forniti con la domanda di adesione verificando che:

- ◆ i dati e documenti siano stati forniti in modo completo;
- ◆ siano stati chiaramente definiti, documentati e compresi da ambo le parti i requisiti per l'erogazione del servizio e per il campo di applicazione della certificazione richiesta;
- ◆ vi sia capacità da parte di Kiwa di svolgere le attività richieste;
- ◆ non siano state richieste modifiche all'offerta o, qualora vi fossero, queste siano gestite conformemente alle regole dello schema;
- ◆ il semaforo sul sistema ClassyFarm, nella pagina dello specifico Operatore della produzione primaria, risulti verde per i requisiti e per la DDD (defined daily dose - quantità di farmaco giornaliera utilizzata sull'animale):

² Kiwa comunicherà all'Operatore tutte le successive eventuali modifiche ai documenti contrattuali; è responsabilità dell'Operatore avere sempre la versione aggiornata di tali documenti, scaricandoli dal sito internet www.kiwa.it.

tale colore implica che i dati caricati nel sistema soddisfano la conformità legislativa dell'Operatore richiedente; il semaforo rosso blocca il prosieguo delle attività poiché indica che i prerequisiti di accesso o la DDD per l'Operatore non sono soddisfatti

In tale fase Kiwa individua i soggetti dell'Operatore coinvolti nel servizio di certificazione presso i quali effettuare le attività di audit finalizzate al rilascio del certificato.

Ad esito positivo del precedente esame, Kiwa assegna all'Operatore un numero di commessa e procede alla pianificazione della prima attività di valutazione; in caso di esito negativo è facoltà di Kiwa richiedere tutte le integrazioni o modifiche necessarie prima del formale avvio dell'iter, o comunicare all'Operatore l'impossibilità a tale avvio, motivandone le ragioni.

Nei casi in cui, nel corso dell'erogazione del servizio successivamente all'avvio dell'iter, si accertino delle variazioni rispetto alle condizioni dichiarate dall'Operatore in base alle quali è stata emessa l'offerta e stipulato il contratto, Kiwa si riserva il diritto di modificare di conseguenza le condizioni contrattuali; resta facoltà dell'Operatore di non accettare le nuove condizioni e di corrispondere a Kiwa il corrispettivo per le attività fino a quel punto svolte.

Kiwa seleziona il personale che effettuerà le attività di valutazione, dall'elenco dei valutatori qualificati, in modo da garantire i seguenti aspetti:

- a) copertura di tutte le competenze richieste;
- b) assenza di ogni conflitto di interesse reale o presunto, in particolare nella definizione del gruppo di audit, si deve tenere in conto del rispetto dell'imparzialità del personale, gli auditor quindi non devono avere legami con gli Operatori da verificare, né aver fatto consulenza presso gli stabilimenti e/o gli Operatori oggetto di valutazione.

Kiwa comunica con anticipo all'Operatore i nominativi del Gruppo di Audit; qualora sussistano conflitti di interesse, l'Operatore può chiederne la sostituzione, entro 3 giorni lavorativi, formalizzando e motivando la richiesta.

Se l'Operatore non solleva obiezioni entro i tempi indicati, accettando così il gruppo di audit selezionato, l'attività può essere svolta:

1. vengono assegnati gli incarichi ai valutatori designati
2. i valutatori accettano l'incarico, impegnandosi al rispetto delle procedure Kiwa per la conduzione delle attività, nonché della dichiarazione di imparzialità di giudizio per le attività di valutazione assegnate
3. il Responsabile del Gruppo di Audit invia all'Operatore (e in copia a Kiwa) il piano dell'audit.

5.3. Audit Preliminare

Non sono consentiti audit preliminari.

5.4. Requisiti Generali degli audit

Nel caso in cui, in sede di Audit, vengano riscontrati scostamenti significativi tra la realtà aziendale e quanto comunicato dall'Operatore, il Gruppo di Audit comunica immediatamente questo scostamento a Kiwa, al fine di decidere eventuali modifiche contrattuali (compresi eventuali aggiornamenti della durata degli audit³ calcolati sulla base delle regole definite nei piani di controllo).

In sede di audit si devono eseguire e registrare i controlli e le valutazioni per come indicate nei piani di controllo applicabili. La registrazione di tali controlli viene effettuata all'interno delle singole check lists sviluppate per ogni piano di controllo che verranno compilate direttamente sul portale ClassyFarm.

Oltre alle check list, i moduli per la rendicontazione degli audit sono rappresentati dal report di audit generale:

- MOD PO 31A – Rapporto di audit
- MOD PO 31C – Gestione Non Conformità

³ Per "scostamento significativo" si intende una differenza che comporti la variazione di durata dell'audit.

- MOD PO 31P – Piano di dettaglio attività

Ogni carenza riscontrata nel corso delle attività di valutazione è classificata come segue:

Non conformità (NC) grave: un mancato soddisfacimento di un requisito del SQNBA, una carenza di carattere sostanziale che compromette la conformità di uno o più dei seguenti aspetti:

- processo di allevamento e produzione
- sistema di autocontrollo
- gestione della documentazione aziendale
- soddisfacimento dei requisiti di identificazione e di tracciabilità degli animali e prodotti
- soddisfacimento dei requisiti di accesso al SQNBA

Questa tipologia di NC si caratterizza per avere effetti prolungati, tali da determinare variazioni sostanziali dello stato aziendale e/o di conformità degli animali e prodotti, e/o di affidabilità dei soggetti certificati.

Non conformità (NC) lieve: indica un soddisfacimento parziale del requisito del SQNBA, una carenza che non compromette la conformità del processo di allevamento e produzione e/o del sistema di autocontrollo e/o della gestione della documentazione aziendale e/o i requisiti di identificazione e di tracciabilità degli animali e prodotti; si caratterizza per non avere effetti prolungati nel tempo e per non determinare variazioni sostanziali dello stato aziendale e/o di conformità degli animali e prodotti e/o di affidabilità dei soggetti certificati.

Una NC lieve non sanata nei tempi prescritti comporta la notifica di una NC grave, che deve essere sanata nel medesimo tempo che era stato concesso per sanare l'originaria NC Lieve.

Alla terza notifica di una NC lieve riferita ad uno stesso requisito, nell'arco di 12 mesi, questa sarà classificata da Kiwa come grave; analogamente, Kiwa notifica una NC grave in caso di consecutivo mancato adeguamento, nell'arco di 12 mesi, della stessa NC lieve.

Kiwa comunicherà eventuali non conformità rispetto alla normativa vigente, rilevate durante le attività di valutazione, al servizio veterinario locale, secondo modalità definite dal Ministero della Salute.

Ogni Audit presso l'Operatore comprende:

- una riunione iniziale con l'Operatore, in cui vengono condivisi: gli obiettivi, le modalità di esecuzione dell'attività, i criteri di classificazione delle Non Conformità (nel seguito anche NC), con i trattamenti e le azioni correttive conseguenti e il vincolo di riservatezza a cui è subordinato il personale di Kiwa;
- una riunione tra i componenti del Gruppo di Audit, al termine di ogni Audit, per la valutazione delle evidenze registrate, la loro classificazione e la stesura del rapporto; questa riunione avviene esclusivamente in separata sede e non in presenza dell'Operatore sottoposto ad audit;
- una riunione finale con l'Operatore, in cui il Responsabile del Gruppo di Audit rilascia un Rapporto che descrive i risultati dell'Audit evidenziando all'Operatore che le Non Conformità rilevate durante la valutazione saranno attribuite all'Operatore solo a seguito di successivo riesame ed eventuale riclassificazione da parte del personale che svolge attività di riesame e decisione. In questa fase l'Operatore può eventualmente esporre riserve riguardanti i risultati dell'Audit, che verranno registrate dal Responsabile del Gruppo di Audit.

5.5. Valutazione di Conformità iniziale o Audit di Certificazione iniziale

L'Audit di certificazione iniziale viene sempre eseguito presso il singolo richiedente che ha presentato la domanda di adesione al SQNBA e prevede almeno una valutazione in situ.

La valutazione iniziale deve essere avviata entro 30 giorni dall'esito positivo dell'analisi ed accettazione della domanda (comunicato da Kiwa all'Operatore).

Negli audit di certificazione Kiwa valuterà la conformità a tutti i requisiti del SQNBA, se non diversamente specificato nelle tabelle dei Piani di controllo applicabili.

Per gli Operatori della produzione primaria, in valutazione iniziale si devono considerare tutte le aree di ciascuno stabilimento in cui sono allevati animali della stessa specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento per cui è stata richiesta l'adesione.

Per gli Operatori della produzione primaria in forma associativa, la valutazione iniziale si dovrà svolgere presso tutti gli associati.

Le valutazioni svolte presso gli Operatori del settore alimentare devono considerare tutti i prodotti, i processi ed i siti produttivi coinvolti nel campo di applicazione richiesto per la certificazione SQNBA, incluse le attività gestite in subappalto.

Per la certificazione di un gruppo di Operatori del settore alimentare, Kiwa dovrà svolgere una valutazione presso la sede del Responsabile del gruppo e successivamente dovrà svolgere le valutazioni presso un campione di Operatori aderenti al gruppo, pari almeno alla somma delle $\sqrt{N_i}$, ove N_i è il numero di soggetti che svolgono la medesima attività nel gruppo per la realizzazione del prodotto.

La valutazione iniziale è estesa a tutti i requisiti applicabili dello schema di certificazione SQNBA e include la valutazione dell'idoneità delle procedure di gestione dell'Operatore alle prescrizioni del SQNBA, la verifica della capacità del sistema di autocontrollo di soddisfare i requisiti previsti dal SQNBA e di mantenere l'identificazione e la tracciabilità di animali e prodotti lungo la filiera, le registrazioni a supporto dell'intero processo, nonché la verifica della corrispondenza, del corretto uso e del trasferimento delle informazioni relative all'etichettatura, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto Interministeriale del 02-08-2022 e ss.mm.ii. In particolare, durante la valutazione iniziale, Kiwa deve:

➤ presso gli Operatori della produzione primaria:

- verificare che il sistema di identificazione e tracciabilità degli animali e dei prodotti della produzione primaria assicuri il soddisfacimento delle disposizioni previste dal SQNBA;
- verificare la capacità di rispettare i requisiti e le procedure definite in materia di certificazione SQNBA;
- accertare l'efficacia e l'affidabilità del sistema di autocontrollo implementato

➤ presso gli Operatori del settore alimentare:

- svolgere e documentare l'effettuazione di una prova di rintracciabilità;
- svolgere e documentare l'effettuazione di un bilancio di massa;
- accertare l'efficacia e l'affidabilità del sistema di autocontrollo implementato.

Al termine dell'audit, il Gruppo di Valutazione lascia una copia del rapporto di audit all'Operatore, che lo sottoscrive (v. par. 5.4).

A fronte di eventuali NC riscontrate, l'Operatore deve inviare a Kiwa entro 30 giorni lavorativi e sulla apposita modulistica, la proposta relativa alle correzioni delle NC e le azioni correttive stabilite (a fronte di analisi e formalizzazione delle cause radice che le hanno generate), con la tempistica di attuazione che deve essere conforme a quanto previsto dai piani di controllo applicabili.

Nel caso della certificazione di gruppo, le azioni identificate per risolvere la situazione non conforme devono essere estese a tutti gli aderenti al gruppo che svolgono la medesima attività.

La gestione e verifica della risoluzione delle NC verrà effettuata secondo quanto previsto dal singolo piano di controlli applicabile.

A seguito della comunicazione di adeguamento da parte dell'Operatore, Kiwa procede ad un'ulteriore visita ispettiva in situ al fine di verificare la conformità.

Prima della fase di riesame e decisione per il rilascio della certificazione, deve essere verificata la soluzione di tutte le Non Conformità gravi e la verifica dell'efficacia delle azioni intraprese, secondo modalità di valutazione stabilite nel piano dei controlli applicabile.

In caso l'Operatore non adempia nei tempi indicati, o in caso di mancato adeguamento, Kiwa respinge la domanda di adesione al SQNBA. L'iter di certificazione infatti può proseguire solo se rimangono aperte delle NC lievi secondo la classificazione indicata nelle tabelle dei controlli dei Piani di controllo applicabili, mentre le NC gravi devono essere tutte risolte.

5.6. Riesame e Decisione per il rilascio della certificazione

Entro 30 giorni dall'esito positivo dell'audit di certificazione iniziale o dalla successiva verifica con esito positivo della chiusura delle NC, viene effettuata l'attività di riesame e decisione di certificazione; tali attività vengono assegnate a personale qualificato, registrato in apposito elenco interno.

In fase di riesame e di decisione viene garantita l'analisi tecnica degli esiti della valutazione e l'analisi della corretta gestione dell'iter di certificazione.

Le fasi di riesame e decisione di certificazione:

- vengono di norma effettuate simultaneamente (in conformità con quanto indicato nella ISO 17065);
- sono condotte da personale che non sia stato coinvolto nel processo di valutazione e sia libero da ogni altro conflitto di interesse rispetto agli Operatori oggetto di certificazione;
- sono svolte da una sola persona che possiede tutte le competenze previste.

La fase di riesame e decisione viene sempre verbalizzata su apposita modulistica interna.

Agli Operatori a cui è stata concessa la certificazione, Kiwa invia:

- a) comunicazione di certificazione contenente tutti gli elementi necessari per definire in modo completo la certificazione concessa e il relativo campo di applicazione;
- b) certificato di conformità.

In caso di diniego del certificato, Kiwa invierà comunicazione all'Operatore, che riporterà quanto stabilito in fase di Decisione di Certificazione e le relative azioni conseguenti.

La data di primo rilascio indicata nel certificato coincide con la data della decisione di certificazione.

I certificati non hanno data di scadenza e rimangono validi fino a quando viene mantenuta la conformità allo schema e dunque fino a quando non si verificano le condizioni per eventuale revoca del certificato (rif. 6.2).

In caso di variazione delle informazioni riportate nel certificato di conformità, Kiwa provvede a revisionare il certificato entro il termine di 30 giorni.

5.7. Elenco dei soggetti certificati

A seguito del rilascio del certificato, Kiwa pubblica sul proprio sito internet l'elenco dei soggetti certificati aderenti al SQNBA e sottoposti a controllo; l'elenco contiene le informazioni previste dal Decreto interministeriale del 02-08-2022 e ss.mm.ii.; l'elenco conterrà una distinzione fra produzione primaria e settore alimentare e riporterà per ogni operatore con certificazione SQNBA:

- a) il numero di registrazione o di autorizzazione sanitaria o di riconoscimento dell'Operatore della produzione primaria o del settore alimentare;
- b) il numero di certificato attribuito da Kiwa;
- c) la specie, l'orientamento produttivo e il metodo di allevamento degli animali oggetto della certificazione SQNBA (solo per gli Operatori della produzione primaria);
- d) un esplicito riferimento ai certificati sospesi o revocati.

Kiwa rende disponibili ai Ministeri competenti, nonché all'Ente di Accreditamento, l'elenco dei soggetti certificati e gli esiti delle attività di valutazione effettuate nei confronti degli Operatori aderenti al SQNBA, secondo frequenze e modalità stabilite dall'ente di accreditamento. Gli oneri informativi posti a carico degli Organismi di Certificazione

sono assolti tramite il caricamento dei dati nel sistema di cui all'articolo 9 del Decreto Interministeriale del 02-08-2022 e ss.mm.ii.

5.8. Valutazioni di mantenimento della certificazione o audit di sorveglianza

Successivamente all'iscrizione nell'elenco degli Operatori certificati, l'Operatore è tenuto a mantenere invariate tutte le condizioni e i requisiti previsti dal disciplinare e dal Piano dei Controlli applicabile.

Kiwa effettua audit di sorveglianza periodica, anche in modalità non annunciata, per verificare il mantenimento dei requisiti, come nel seguito descritto:

- *Operatori della produzione primaria*: almeno una verifica annuale e, qualora riuniti in cooperative o altre forme associative riconosciute, almeno una verifica annuale presso il Responsabile della forma associativa e un campione di Operatori aderenti alla forma associativa pari alla \sqrt{N} , ove N è il numero di operatori, determinato una volta l'anno in funzione dell'effettivo numero di aderenti. In caso di forma associativa, il Responsabile deve garantire la conformità ai requisiti del SQNBA effettuando verifiche su tutti gli operatori aderenti, con frequenza almeno annuale, sulla base del sistema di autocontrollo implementato in fase di adesione. Le verifiche di Kiwa devono sempre considerare tutte le aree di ciascuno stabilimento in cui sono allevati animali della stessa specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento per cui è stata richiesta l'adesione, nonché considerare i dati contenuti nel sistema informativo di cui all'articolo 9 del Decreto interministeriale del 02-08-2022.
- *Operatori del settore alimentare*: almeno una verifica annuale e, qualora organizzati in gruppo, almeno una verifica annuale presso il Responsabile e un campione di Operatori aderenti al gruppo pari ad almeno il 60% dei soggetti determinati durante la valutazione iniziale e non valutati precedentemente, per la prima valutazione di mantenimento. Dalla seconda valutazione, il numero dei soggetti da verificare deve essere determinato una volta l'anno, in funzione dell'effettivo numero di soggetti aderenti e deve essere pari almeno alla somma delle $\sqrt{N_i}$, ove N_i è il numero di soggetti che svolgono la medesima attività nel gruppo per la realizzazione del prodotto.

Al termine di ogni audit di sorveglianza, il Gruppo di Valutazione Kiwa lascia una copia del rapporto della verifica all'Operatore, che la sottoscrive; il rapporto viene successivamente sottoposto al personale qualificato per il riesame, l'approvazione e la valutazione di eventuali azioni conseguenti.

La gestione delle NC verrà fatta secondo modalità e tempistiche indicate nel singolo piano di controlli applicabile.

In caso di non conformità grave, rilevata durante le valutazioni di sorveglianza:

- l'Operatore deve garantire che nei documenti di vendita, nell'etichettatura e nella pubblicità dell'animale certificato o del prodotto di origine animale certificato, non rispondenti alle prescrizioni dell'SQNBA, non siano riportati i riferimenti alla certificazione. Qualora le non conformità gravi fossero riferite all'intero sistema di allevamento o di produzione, o non fossero mantenuti gli idonei sistemi di identificazione e rintracciabilità, Kiwa richiederà che l'eliminazione dei riferimenti alla certificazione sia estesa a tutti gli animali dello stabilimento e ai prodotti aziendali presenti al momento del riscontro della stessa NC.
- Kiwa richiederà delle verifiche supplementari presso gli Operatori a cui è stata notificata una non conformità grave, al fine di verificare la corretta attuazione dei trattamenti e delle azioni correttive e la conformità dell'intero sistema di allevamento e di produzione.

In caso di gruppo o di forma associativa, la conformità ai requisiti del SQNBA deve essere garantita dal Responsabile, effettuando verifiche su ciascun Operatore aderente con frequenza almeno annuale, sulla base del sistema di autocontrollo interno.

In circostanze emergenziali, accertate dall'Autorità competente, al fine di assicurare la continuità del controllo, Kiwa potrà effettuare audit anche con modalità a distanza, utilizzando mezzi informatici. La scelta di svolgere l'audit a distanza anziché in situ deve essere adeguatamente motivata, l'attività potrà essere condotta solo a seguito di un'analisi di fattibilità e comunicata all'Autorità competente.

5.9. Controlli dell'Ente di accreditamento

Oltre ai controlli indicati al precedente § 5.1, indirizzati a verificare l'operato di Kiwa, l'Ente di Accreditamento Accredia può richiedere l'effettuazione di una visita (detta Market Surveillance Visit) presso l'Operatore certificato; tale visita ha lo scopo di accertare che le modalità di valutazione adottate da Kiwa siano conformi alle norme di riferimento e viene effettuata impiegando direttamente personale proprio (Accredia).

Questa eventuale visita viene comunicata dall'Ente di Accreditamento a Kiwa con 7 giorni lavorativi di preavviso; ricevuta tale comunicazione Kiwa informerà l'Operatore.

Il piano della visita viene preparato dall'Ente di Accreditamento che lo renderà disponibile a Kiwa; successivamente Kiwa lo invierà all'Operatore.

Qualora l'Operatore non conceda il proprio benessere alla effettuazione della Market Surveillance Visit, la validità del certificato viene sospesa, fino a quando non viene concesso il benessere alla visita, per un periodo massimo di 3 mesi. Scaduti i 3 mesi, in assenza di benessere alla visita, la certificazione viene revocata.

L'Operatore dovrà rendere disponibile all'Ente di Accreditamento la documentazione che Kiwa ha preso a riferimento durante gli audit precedenti. La Market Surveillance Visit non sostituisce i normali audit di mantenimento della certificazione previsti dal programma degli audit.

Per le modalità di svolgimento della Market Surveillance Visit si può prendere a riferimento il documento IAF ID 04 (scaricabile gratuitamente dal sito IAF: www.iaf.nu).

Altri metodi di controllo potranno essere adottati dall'Ente di accreditamento Accredia, per verificare l'operatività di Kiwa ad es. verifiche senza preavviso presso le sedi dei soggetti certificati, richiesta di notizie ad organizzazioni o società di consulenza, o altri metodi di controllo stabiliti dall'ente di accreditamento stesso.

6. SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

6.1 Sospensione della Certificazione

La Certificazione può essere sospesa da Kiwa per le motivazioni indicate nel Decreto del 02-08-20222 e *ss.mm.ii.* e nei Piani di Controllo applicabili, in particolare:

- i requisiti di accesso alla certificazione, descritti al § 5.1, non sono più soddisfatti;
- l'Operatore non si adegua a quanto indicato da Kiwa in relazione a una NC grave o non risolve una NC grave nei tempi previsti
- si riscontrano carenze generalizzate e ripetute nel sistema di autocontrollo che possono compromettere l'affidabilità e l'efficacia del sistema
- non vengono risolte le cause che hanno portato all'emissione della Non Conformità Grave nei termini previsti
- si registra la terza notifica di una Non Conformità grave riferita allo stesso requisito, nell'arco di 12 mesi
- viene impedito a Kiwa l'accesso alle strutture per effettuare l'attività di valutazione, salvo giustificati motivi.

Entro 14 giorni lavorativi dalla decisione assunta, il provvedimento di sospensione adottato da Kiwa viene comunicato agli Operatori interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, indicando motivazioni, periodo di sospensione e condizioni per il ripristino; a seguito di ciò l'Operatore sarà escluso dall'elenco degli Operatori certificati sino al ripristino della certificazione.

In caso di sospensione della certificazione, il periodo di sospensione non può durare oltre 6 mesi. Le condizioni per il ripristino della certificazione sospesa (comprese le necessarie attività di audit), saranno quelle indicate nei piani di controllo applicabili.

Nel periodo di sospensione, l'Operatore deve continuare ad applicare i requisiti previsti dal processo di certificazione SQNBA e le disposizioni previste dal contratto stipulato con Kiwa, fermo restando il divieto di vendere gli animali e commercializzare i prodotti con indicazioni riferite al SQNBA nei documenti di vendita, nell'etichettatura e nella pubblicità; deve inoltre definire le modalità con le quali comunicare ai clienti l'eliminazione dei riferimenti di certificazione dai propri prodotti, anche già immessi sul mercato.

Al termine del periodo di sospensione, Kiwa deve svolgere la valutazione per accertare il ripristino della conformità mediante una verifica documentale entro 10 gg dalla comunicazione di adeguamento da parte dell'Operatore, oppure mediante un audit in situ entro 7 gg, dalla comunicazione di adeguamento da parte dell'Operatore, salvo diverse indicazioni riportate nei singoli piani di controllo applicabili.

Una volta accertato il ripristino delle condizioni di conformità e stabilita la riattivazione della certificazione da parte del personale incaricato della fase di riesame e decisione, Kiwa provvede ad inviare all'Operatore comunicazione scritta della riattivazione della certificazione (mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata), ripristina l'inserimento negli elenchi degli Operatori certificati ed aggiorna il del sistema ClassyFarm.

Decorso tale periodo, senza che siano state rimosse le cause della sospensione, Kiwa dovrà procedere alla revoca della certificazione, con conseguente esclusione dell'Operatore dal sistema SQNBA (rif. successivo § 6.2).

Le informazioni relative al provvedimento di sospensione saranno inserite da Kiwa nell'elenco dei soggetti certificati e nel sistema informatico di cui all'articolo 9 del Decreto interministeriale di cui al precedente § 3.

Kiwa si riserva il diritto di comunicare il provvedimento di sospensione anche all'ente di accreditamento e/o ad altri terzi che ne facciano richiesta.

6.2 Revoca della certificazione

La Certificazione viene revocata da Kiwa per le motivazioni indicate nel Decreto del 02-08-20222 e *ss.mm.ii.* e nei Piani di Controllo applicabili; in particolare il provvedimento di revoca si applica in assenza del ripristino della conformità dell'Operatore sospeso entro i termini previsti.

La revoca della certificazione può anche essere richiesta dall'Operatore, mediante comunicazione scritta a Kiwa, inviata tramite raccomandata o posta certificata, nel rispetto di quanto previsto al successivo § 10. A tale proposito, come previsto nei piani di controllo applicabili, in caso di NC l'Operatore non può cambiare Organismo di Certificazione sino a risoluzione della NC.

Il provvedimento di revoca della certificazione adottato da Kiwa viene comunicato agli Operatori interessati entro 14 giorni lavorativi dalla decisione assunta.

La revoca della certificazione comporta la risoluzione automatica ex art. 1456 c.c. del contratto a cui si applica il presente regolamento, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento di ogni danno subito da Kiwa.

A seguito di revoca della certificazione, il provvedimento di revoca viene indicato negli elenchi degli Operatori certificati, con conseguente esclusione dell'Operatore stesso dal sistema SQNBA.

Le informazioni relative al provvedimento di revoca saranno inserite da Kiwa nel sistema informatico di cui all'articolo 9 del Decreto interministeriale del 02-08-2022.

Kiwa comunicherà il provvedimento di revoca all'Ente di Accreditamento e/o ad altri terzi che ne facciano richiesta.

In caso di revoca della certificazione l'Operatore può presentare una nuova domanda di adesione al SQNBA, purché siano trascorsi almeno sei mesi dalla data del provvedimento stesso e a condizione di aver risolto le cause che hanno portato all'emissione di tale provvedimento.

7. ETICHETTATURA E USO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

Ai fini del presente schema di certificazione, la commercializzazione degli animali, dei prodotti della produzione primaria e dei prodotti alimentari da essi derivati deve avvenire riportando le informazioni nei documenti di vendita o in etichetta, indicate all'art. 8 del Decreto interministeriale del 02-08-2022 e ss.mm.ii. e nell'art. 6 dei disciplinari applicabili.

Non sono ammessi altri marchi o diciture. Non è ammesso alcun marchio di certificazione Kiwa.

Riguardo al certificato di Kiwa, è possibile la sua riproduzione (anche a colori), purché sia integralmente conforme all'originale.

L'utilizzo difforme o ingannevole del certificato di Kiwa, così come un suo abuso, costituiscono comportamenti vietati, i quali generano le responsabilità previste dalla legge e dal contratto. Nelle citate ipotesi di utilizzo difforme e/o di abuso, Kiwa potrà contestare all'Operatore gli inadempimenti e pretendere dall'Operatore l'immediata esecuzione di azioni correttive per il ripristino della legalità violata.

8. RECLAMI E RICORSI

8.1 Reclami

L'Operatore può presentare reclamo documentato, avente per oggetto i suoi rapporti attinenti alle attività di certificazione con Kiwa.

Tale reclamo può scaturire da inconvenienti verificatisi nel corso dell'iter di certificazione, quali, ad esempio, ritardi nell'espletamento delle varie fasi e/o comportamenti non corretti da parte degli Auditor di Kiwa.

Kiwa gestisce i reclami entro 30 giorni dalla data di ricezione. Entro tale termine, si provvede a registrare i reclami, analizzarli ed informare il reclamante in merito alle azioni intraprese.

Per garantire imparzialità, tutti i reclami vengono gestiti da personale non coinvolto nelle attività oggetto dei reclami stessi.

Kiwa stabilirà con il reclamante se e in quale misura, il contenuto del reclamo e la sua risoluzione debbano essere resi pubblici.

Le modalità di dettaglio per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito www.kiwa.it.

8.2 Ricorsi

Qualora il reclamante intenda opporsi ad un provvedimento di Kiwa, ad esempio una NC emessa, può presentare ricorso per iscritto.

Il ricorrente deve motivare le ragioni del suo ricorso e presentarlo a Kiwa entro un termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

Kiwa fornirà al ricorrente risposta scritta e notificherà le decisioni assunte dal Comitato ricorsi di Kiwa entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del ricorso.

I ricorsi vengono gestiti da personale non coinvolto nelle attività oggetto dei ricorsi stessi.

Per garantire imparzialità i ricorsi sono gestiti da funzioni non coinvolte nelle attività oggetto del ricorso.

Le spese relative alla gestione del ricorso sono a carico della parte soccombente.

Le modalità di dettaglio per la presentazione dei ricorsi sono riportate sul sito www.kiwa.it.

9. COMUNICAZIONI A KIWA

9.1 Modifiche dell'Operatore

L'Operatore in possesso di certificazione deve informare tempestivamente Kiwa per iscritto nel caso di modifiche che hanno un impatto sui requisiti di certificazione, compreso il sito/i, il campo di applicazione, la documentazione, modifiche significative dei prodotti/processi e/o del numero di personale coinvolto.

A fronte di tali modifiche Kiwa valuterà le azioni conseguenti (quali: la necessità di effettuare un audit supplementare, eventualmente accompagnato da una revisione del certificato).

9.2 Segnalazione di situazioni critiche

L'Operatore certificato o in corso di certificazione, deve informare tempestivamente Kiwa di qualsiasi evento o situazione che possa mettere a rischio la conformità ai requisiti del SQNBA, come ad esempio: procedimenti giudiziari e/o amministrativi, incidenti, casi di emergenza occorsi, eventi eccezionali, non conformità legislative, correlati al SQNBA o non conformità valutate gravi che mettono a rischio la garanzia di conformità del sistema stesso.

Per tutte le segnalazioni sopra citate l'Operatore deve fornire a Kiwa precise indicazioni e documentazione circa le conseguenti azioni adottate per il contenimento degli effetti di tale evento, l'analisi delle cause radice e le relative azioni correttive comprensive delle tempistiche di attuazione. Kiwa si riserva di valutare la pertinenza di tali documenti e dati e stabilire, a sua discrezione, le conseguenti azioni o decisioni sulla certificazione in essere.

10. FACOLTÀ DI RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO

Kiwa può recedere liberamente dal presente contratto dandone comunicazione scritta all'Operatore con un preavviso di sei mesi rispetto alla data di efficacia del recesso. Il recesso da parte di Kiwa comporta la revoca della certificazione emessa. L'Operatore è tenuto a corrispondere a Kiwa gli importi dovuti per le prestazioni ricevute durante il periodo di preavviso, secondo quanto stabilito nell'ultima offerta valida.

In caso l'Operatore voglia recedere dal contratto, deve comunicarlo con un anticipo di minimo tre mesi di calendario a Kiwa.

Per preavviso inferiore a tre mesi rispetto all'audit scadenzato e superiore alle due settimane, l'Operatore dovrà provvedere al pagamento del 50% dell'importo relativo alla quota prevista per la successiva attività prevista da contratto. Per periodi di preavviso inferiori alle due settimane vale quanto indicato nei *Termini e Condizioni Generali*.

In caso di chiusura del contratto, Kiwa provvederà ad emettere fattura, in relazione alle spese di chiusura della pratica di certificazione, secondo quanto stabilito nell'ultima offerta valida.

Il mancato pagamento degli oneri tariffari non comporta l'esclusione o la sospensione dell'Operatore, ma rappresenta un valido motivo per il recesso unilaterale da parte di Kiwa dal contratto, nel rispetto del dovuto preavviso.

11. MODIFICA UNILATERALE DEL CONTRATTO

Kiwa si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento il presente Regolamento. Le eventuali nuove clausole/variazioni effettuate, saranno efficaci dal momento in cui saranno comunicate all'Operatore per iscritto.

L'Operatore che non intenda accettare le variazioni può recedere dal contratto dandone comunicazione scritta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o posta certificata entro 30 giorni solari, a pena di decadenza, dal giorno successivo alla comunicazione a Kiwa.

Il recesso avrà efficacia dall'ultimo giorno lavorativo del mese di ricevimento della comunicazione da parte dell'Operatore.